

**Approvato nella seduta del C.d.L. classe L-24 del 12/11/10 - Regolamento del tirocinio post-Laurea Triennale (classe 34 e L-24) e Magistrale (classe 58/S ed LM-51) per quanto attiene alla funzione e ai compiti alla Commissione Tirocini dell'Università degli Studi di Messina.**

note esplicative e integrative del regolamento di Corso di Studi il base alla convenzione con l'Ordine Professionale della Regione Sicilia per il tirocinio classe 58/S (pre-post) – stipulata il 14/01/08 – prot. n° 01/08 del 15/01/08

### **Art. 1 Componenti della Commissione**

La Commissione integrata per il tirocinio pre e post-laurea, triennale e magistrale, è composta: a) da due docenti o ricercatori di uno qualsiasi dei SSD M-PSI, indicati rispettivamente, uno dal Consiglio di C.d.L. triennale L-24, e uno dal Consiglio di C.d.L. magistrale LM-51; b) da 1 rappresentante, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, su proposta dei C.d.L. per i collegamenti con il territorio. La Commissione dura in carica quattro anni accademici, rinnovabili. La Commissione nomina al suo interno il Presidente; c) da 1 unità di personale amministrativo indicato dal C.d.L. magistrale LM-51.

### **Art. 2 Compiti della Commissione**

La Commissione Tirocini si riunirà in via ordinaria secondo la tempistica indicata all'art. 2.1. del presente regolamento con i seguenti compiti: 1) verificare, se gli Enti e le Istituzioni che presentano richiesta di convenzione, siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3 del presente regolamento; 2) approvare i progetti formativi che rispondono ai criteri indicati nell'art.4 del presente regolamento; 3) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti formativi secondo i criteri esposti nell'art. 5 del presente regolamento.

Il Presidente della Commissione Tirocini si impegna a certificare, su richiesta dell'interessato e con atto formale, le ore di attività didattica/formativa dei tutor dei soggetti ospitanti, purché svolte a seguito della stipula di regolare convenzione. Tutte le riunioni della Commissione tirocini devono essere dettagliatamente verbalizzate e sottoposte almeno annualmente all'approvazione dei rispettivi Consigli di C.d.L.

#### **Art. 2.1 Tempistica**

La commissione tirocini si riunirà, in via ordinaria, tre volte all'anno e nello specifico, in una data stabilita e comunicata preventivamente, contestualmente alla conclusione delle sessioni di laurea (triennale e magistrale) e non oltre il 30 Marzo, 30 Luglio e 30 Ottobre. In queste date, esprimerà parere su eventuali richieste di convenzione, approvazione delle relazioni finali di tirocinio e approvazioni dei progetti formativi che dovranno pervenire entro le date stabilite dalla commissione.

La commissione tirocini si riunirà, in via straordinaria, solo nel caso in cui dovessero pervenire richieste di sospensione del tirocinio o la dove sarà necessario.

### **Art. 3 Criteri per la stipula delle convenzioni degli Enti esterni per lo svolgimento del tirocinio post-laurea**

Sono criteri di selezione e accoglimento delle richieste di convenzione pervenute: a) presenza di psicologi incardinati e/o a contratto/free lance con impegno temporale e orario predefinito, purché iscritti all'albo professionale sez. A da almeno 2 anni; b) svolgimento, da almeno 3 anni, di attività funzionali alla professionalizzazione degli psicologi, sez. B (laurea triennale) sez. A (laurea magistrale), come previsto dall'art. 51 "capitolo X" comma 1 e 2 del DPR n. 328 del 5/6/01.

La Commissione Tirocinio, valutata la congruità tra le finalità e i servizi offerti dall'Ente e gli obiettivi formativi previsti dal tirocinio, ne invierà, per via telematica, comunicazione scritta all'Ente proponente e agli uffici universitari di competenza per gli adempimenti amministrativi.

#### **3.1. Tipologie di Enti, pubblici e privati, presso i quali è possibile svolgere attività di tirocinio professionalizzante:**

- istituzioni socio sanitarie;
- strutture territoriali (o convenzionate) di salute mentale e riabilitazione;
- strutture per minori, famiglie, anziani, tossicodipendenti;
- associazioni e organizzazioni di servizi per la promozione della salute e del benessere psicologico, della convivenza, anche con riferimento ai processi multiculturali e multietnici;
- istituzioni preposte alla tutela giuridica dei minori e degli adulti;
- istituzioni scolastiche
- istituzioni penitenziarie e rieducative;
- servizi di accoglienza nelle emergenze.
- istituzioni universitarie

Si chiarifica che il tirocinio presso istituzioni universitarie può essere svolto presso dipartimenti, servizi interdipartimentali, servizi di facoltà o di ateneo universitario, policlinici universitari, dove il tutor è un docente o ricercatore strutturato dell'ateneo, purché afferenti ai SSD M-PSI e afferenti a C.d.L. classe L-24 o LM-51 ed iscritti all'albo degli psicologi da almeno 2 anni. Qualora il tutor non fosse afferente a C.d.L. classe L-24 o LM-51 sarà necessario stipulare apposita convenzione e accordi di collaborazione. Il dottorando e lo specializzando può svolgere funzioni di tutor solo se opera all'interno di un servizio psicologico o se iscritto ad un dottorato in area psicologica attivato dall'ateneo.

#### **3.2 Adempimenti degli Enti che richiedono la stipula di una convenzione**

Gli Enti pubblici o privati (denominati soggetti ospitanti), che intendono convenzionarsi con l'Università di Messina per consentire lo svolgimento del tirocinio post-laurea, dovranno far pervenire alla Commissione Tirocinio post laurea:

1. il modulo contenente le finalità e la struttura organizzativa dell'Ente (ALLEGATO A)
2. nominativi degli Psicologi iscritti da almeno 2 anni all'Albo degli Psicologi (Sez. A) che dichiarano la disponibilità a svolgere funzioni di tutor
3. il curriculum e/o lo statuto della struttura ospitante (se Ente privato)

La documentazione richiesta deve pervenire alla commissione Tirocini entro le date delle riunioni ordinarie.

### **Art. 4 Criteri per l'approvazione dei Progetti formativi e di Orientamento**

Il tirocinio post-laurea Classe 34 o L-24, utile per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione psicologo Sez. B, ha durata di una semestralità (500 ore), che deve essere svolta in almeno una delle aree psicologiche (come indicato di seguito al punto 4).

Il tirocinio post-laurea classe 58/S o LM-51, utile per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione psicologo Sez. A, ha durata di un anno (1000 ore) e prevede due semestralità (solari), ognuna di 500 ore. E' opportuno che le due semestralità vengano svolte presso enti diversi devono riguardare due diverse aree psicologiche (come indicato di seguito al punto 4). Laddove se ne ravvisa l'opportunità, previo parere favorevole della commissione, possono eventualmente essere svolte presso lo stesso ente, ma i progetti del primo e del secondo semestre devono sempre riguardare due diverse aree psicologiche. I due semestri si intendono continuativi. Eventuali interruzioni temporali fra la fine del primo e l'inizio del secondo semestre, o comunque nell'arco dell'anno di tirocinio, non possono superare i 3 mesi. L'interruzione deve essere motivata da comprovati motivi, presentando apposita richiesta alla Commissione Tirocini.

Possono essere approvati i progetti formativi che garantiscono i seguenti requisiti:

- 1) Il tutor dell'Ente ospitante deve essere iscritto all'Albo degli Psicologi da almeno 2 anni;
- 2) Il tutor dell'Ente non può seguire più di 2 tirocinanti nello stesso periodo formativo, quindi si consiglia di accordare la precedenza a chi deve svolgere il 2° semestre di tirocinio;
- 3) Gli obiettivi e le attività indicati nei progetti di tirocinio devono ispirarsi alla formazione delle attività professionali degli iscritti all'albo degli psicologi rispettivamente della sezione A e della sezione B;
- 4) Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree:
  - > Psicologia clinica e di comunità
  - > Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
  - > Psicologia generale e sperimentale
  - > Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni

La Commissione Tirocinio, subito dopo l'approvazione dei progetti formativi previsti dal tirocinio, invia, per via telematica, comunicazione scritta al richiedente e agli uffici universitari di competenza per gli adempimenti amministrativi.

#### **4.1. Obiettivi di tirocinio professionalizzante post laurea classe 34 o L-24 (art. 51 "capitolo X" comma 2 del DPR n. 328 del 5/6/01):**

Le attività individuate nel progetto di tirocinio post laurea classe 34 o L-24 devono essere in linea con l'acquisizione delle competenze legate all'attività professionale degli iscritti nella sezione B dell'Albo degli Psicologi e con l'autorizzazione e supervisione del tutor dell'Ente. Le attività di tirocinio possono, quindi, riguardare la partecipazione alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psico-sociali; la progettazione di interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale; i tirocinanti possono inoltre partecipare, in qualità di osservatori, all'uso del colloquio e delle interviste, ai fini della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni; all'uso con persone disabili di strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in casi di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative; all'uso di strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane; all'uso di strumenti psicologici ed ergonomici per rendere più efficace e sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e normativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio; curare la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca.

#### **4.2. Obiettivi di tirocinio professionalizzante post laurea classe 58/S o LM/51 (art. 51 "capitolo X" comma 1 del DPR n. 328 del 5/6/01):**

Le attività individuate nel progetto di tirocinio post laurea classe 58/S o LM-51 devono essere in linea con l'acquisizione delle competenze legate all'attività professionale degli iscritti nella sezione A e svolte con l'autorizzazione e la supervisione di un tutor. Le attività di tirocinio implicano, oltre a quanto indicato precedentemente nell'art. 4.1. del presente regolamento, l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

#### **4.3 Adempimenti per richiedere di svolgere il tirocinio post-laurea classe 34 o L-24 e 58/s o LM-51**

Il richiedente (laureato classe 34 o L24 - laureato classe 58/s oppure LM-51) deve far pervenire alla Commissione tirocinio la seguente documentazione:

1. Domanda di tirocinio debitamente compilata e controfirmata dallo Psicologo che svolgerà funzioni di tutor (ALLEGATO B)
2. Fotocopia del Progetto Formativo debitamente compilato e firmato dal rappresentante legale dell'Ente ospitante.

Nella domanda di tirocinio post-laurea devono essere indicati, oltre i dati anagrafici:

- 1) Titolo di studio conseguito
- 2) Semestralità (1^ o 2^)
- 3) Area Psicologica
- 4) Cognome, Nome, N° e data di iscrizione all'albo sez. A dello psicologo che svolgerà funzioni di tutor
- 5) Data di inizio e di fine del periodo di tirocinio

La documentazione richiesta deve pervenire alla commissione Tirocini entro le date delle riunioni ordinarie e deve, inoltre, essere controfirmata dal tutor che dichiara, contestualmente, di non seguire più di due tirocinanti nello stesso periodo.

#### **4.4 Norme comportamentali del tirocinante**

Il tirocinante è tenuto sia nel corso che dopo il tirocinio a: 1) rispettare i principi della privacy e della riservatezza (675 del 31/12/96); 2) rispettare i regolamenti disciplinari e le misure organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro dell'Ente presso cui svolge le sue attività di tirocinio; 3) mantenere comportamenti adeguati al suo status professionale e congruenti con le specifiche realtà ove svolge le attività di tirocinio; 4) seguire le indicazioni professionali del tutor dell'Ente convenzionato. Lo studente è tenuto al rispetto scrupoloso di quanto indicato nel presente regolamento.

#### **Art. 5 Criteri di approvazione delle attività svolte (attestazione finale)**

La commissione tirocini, sulla base dei giudizi formulati dai tutor, approva le attività di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione Psicologo (sezione A o B). Possono essere approvate le attività di tirocinio solo se vi è adeguata attestazione del totale delle ore svolte (500 per semestralità) e in relazione al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo. Eventuale assenze, non superiori a 167 ore per semestralità, dovranno essere opportunamente motivate e autorizzate del tutor.

I tirocinanti che non abbiano raggiunto almeno il monte ore minimo (333 ore), entro il semestre del tirocinio, non potranno ottenere l'approvazione delle attività svolte. In caso di non approvazione, il tirocinante è tenuto a ripetere il tirocinio nelle forme e nella misura stabilite dalla Commissione.

La Commissione Tirocinio, subito dopo l'approvazione del periodo di tirocinio, invia, per via telematica, comunicazione scritta al richiedente e agli uffici universitari di competenza per gli adempimenti amministrativi.

#### **Art. 5.1 Documentazione prevista a conclusione del tirocinio**

Alla fine dell'attività di tirocinio, il tirocinante dovrà presentare alla Commissione Tirocini, entro 3 giorni dalla conclusione dello stesso, la dichiarazione finale delle attività svolte (allegato C) e la fotocopia della relazione del tutor. Per tutti gli altri adempimenti, il tirocinante dovrà seguire le indicazioni degli uffici universitari di competenza.

Il tutor dovrà redigere la relazione finale secondo il seguente schema:

- ❖ Descrizione delle attività svolte dal tirocinante;
- ❖ Totale e periodo delle ore
- ❖ Valutazione dell'impegno del tirocinante (insufficiente, mediocre, sufficiente, buono, eccellente);
- ❖ Altre eventuali considerazioni personali

La Commissione Tirocini, subito dopo l'approvazione delle attività di tirocinio, invia, per via telematica, comunicazione all'ufficio Esami di Stato dell'Università.

La Commissione Tirocini si impegna, inoltre, ove richiesto e se vi sono i requisiti, a rilasciare l'attestazione dello svolgimento del tirocinio post-laurea, valido per l'ammissione agli esami di abilitazione dell'Esercizio della professione, previsto dall'art. 53 del D.P.R. 05/06/2001 n. 328, solo se il tirocinante intende sostenere l'esame di abilitazione in una sede diversa dall'Università di Messina.